

R.G.E.I. n. 123/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONI

Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.

Il G.E.

Letto l'art. 127 ter c.p.c.;

considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;

preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;

letti gli atti e i verbali del procedimento esecutivo n. R.G.E. 123/2023 e del sub procedimento di opposizione n. R.G.E. 123/2023;

letto il ricorso in opposizione depositato dalla parte esecutata in data 20.06.2023 con contestuale istanza di sospensione;

letta la memoria di costituzione depositata in data 6.11.2023 da Yoda SPV S.r.l., rappresentata da Intrum Italy S.p.A., quale cessionaria del credito del creditore procedente Intesa Sanpaolo Group Services Società consortile per azioni, procuratrice di ISP OBG S.R.L.;

osservato che Leggieri Vito ha posto a fondamento della proposta opposizione le seguenti doglianze: 1) indeterminatezza del tasso di interesse, poiché nel contratto di mutuo oggetto di causa è indicato soltanto il cd. Tan ed il mutuatario non ha approvato il regime di capitalizzazione composta di calcolo degli interessi, così come non risulta allegato il piano di ammortamento, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi e il ricalcolo del mutuo ai tassi minimi dei BOT; 2) natura usuraria del mutuo fondiario, poiché il contratto di mutuo oggetto di causa prevede una penale per inadempimento (pag. 3 del contratto) che, sommata al tasso degli interessi corrispettivi, farebbe debordare l'operazione di finanziamento oltre la soglia antiusura;

rilevato, preliminarmente, che l'istanza avanzata dall'opponente al G.E. di applicare al caso in esame i principi affermati dalla pronuncia della Cassazione, Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023 e di individuare le clausole abusive nel contratto di mutuo azionato non è meritevole di accoglimento, atteso che il titolo esecutivo posto dal creditore procedente a fondamento della presente esecuzione è costituito dal contratto di mutuo del 27.07.2005 rep. 3269 racc. 876 a forma del Notaio Francesco Branca e, quindi, non trova applicazione il dettato di cui alla recente sentenza delle Sezioni Unite richiamata dall'opponente, che fa riferimento alla sola fattispecie in cui il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto;

rilevato che le doglianze avanzate dall'opponente sono da qualificarsi quali motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.;

rilevato, quanto al primo motivo di opposizione, che esso appare infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale *“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”* (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023);

considerato, inoltre, che secondo la prevalente giurisprudenza *«la mancata consegna del piano di ammortamento non può certo determinare la nullità delle clausole che concorrono a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale»* (Trib. Ivrea, Sez. I, 07.09.2021, n. 836; cfr. Trib. Vicenza, 20.08.2020, n. 1391);

rilevato, altresì, che laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento; la formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z), sicché individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

osservato che, secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata;

rilevato, quindi, che dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, in quanto il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, sicché l'assenza di qualsivoglia forma di capitalizzazione (palese o occulta) esclude che possa verificarsi alcuna discordanza

(indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (T.A.N.) e quello effettivo (cfr. Trib. Roma, 16.06.2016; Trib. Palermo, 31.01.2017; Trib. Isernia, 2 gennaio 2023);

rilevato, quanto al motivo di opposizione sub 2, che esso appare infondato, atteso che la clausola penale per inadempimento di cui a pag. 3 del contratto non assume rilievo ai fini della determinazione del TAEG, trattandosi di una clausola che non trova applicazione nella fisiologia del rapporto contrattuale, ma di applicazione solo eventuale, e della quale non è stata neanche dedotta la concreta applicazione alla fattispecie in esame e considerato, altresì, il più recente orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui *“La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell’adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del C.D. tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996 ; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la reductio ad aequitatem ex art. 1384 c.c. , non predeterminata dalla legge, ma affidata all’apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell’interesse all’adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell’inadempimento sull’effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto”* (Cassazione civile , sez. III , 21/02/2023 , n. 5379);

rilevato, in ogni caso, che la stessa parte opponente non ha dedotto di aver estinto il credito vantato dal creditore procedente derivante dal contratto di mutuo del 27.07.2005, sicché sussiste attualmente il diritto di questi ad agire esecutivamente sulla scorta del suddetto titolo, ogni questione inerente al *quantum* della pretesa creditoria essendo rimessa alla successiva fase distributiva;

ritenuto, pertanto, che l’opposizione proposta appare infondata, sicché, in definitiva, difetta il *fumus boni iuris* per l’accoglimento dell’istanza cautelare, salvo ulteriori approfondimenti da svolgersi eventualmente nel giudizio di merito;

letti gli artt. 615, co. 2, 616, 624 c.p.c.

PQM

RIGETTA l’istanza di sospensione.

FISSA termine perentorio di 60 giorni (decorrente dalla scadenza del termine per la proposizione di reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso la presente ordinanza oppure – in caso di interposto reclamo – dalla comunicazione dell’ordinanza del Collegio) per l’eventuale introduzione del giudizio di merito.

CONDANNA l’opponente alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore di parte opposta Yoda SPV S.r.l., rappresentata da Intrum Italy S.p.A., che si liquidano in euro 1.664,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Potenza, 10.01.2024

Il Giudice dell’Esecuzione

dott.ssa Angela Alborino